

Modello Organizzativo di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

PARTE GENERALE

INDICE PARTE GENERALE

A.	PREMESSE	3
B.	IL QUADRO NORMATIVO	3
B.1.	I Reati Presupposto	3
B.2.	Il Regime di Responsabilità degli Enti	3
B.3.	Esenzioni di Responsabilità	5
C.	IL MODELLO	6
C.1.	Destinatari	6
C.2.	Le Linee Guida di Confindustria	7
C.3.	Struttura Del Modello Organizzativo	7
C.4.	Principi Ispiratori del Modello "Principi di Adozione"	7
C.5.	L'adozione, le modifiche e l'Integrazione del Modello Organizzativo	8
C.6.	Profili di Rischio	10
C.7.	Diffusione del Modello Organizzativo	13
C.8.	La comunicazione iniziale	13
C.9.	La formazione	14
D.	ORGANISMO DI VIGILANZA	14
E.	FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
F.	SISTEMA DISCIPLINARE	15
G.	I RAPPORTI CON LE SOCIETA' DEL GRUPPO	16
G.1.	Il Modello delle Società del Gruppo	16
G.2.	Coordinamento con gli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo	16

A. PREMESSE

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, è il Modello Organizzativo di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello Organizzativo") ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 adottato da COGNE ACCIAI SPECIALI SPA (di seguito anche "CAS") con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione.

B. IL QUADRO NORMATIVO

B.1.I Reati Presupposto

I Reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto ed il cui compimento CAS si prefigge di prevenire con l'ausilio del Modello Organizzativo, sono:

1. Reati commessi nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio (artt. 24 e 25);
2. Reati di Criminalità Informatica (art. 24-bis);
3. Reati in materia di Criminalità Organizzata (art. 24-ter);
4. Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
5. Reati contro l'Industria e il Commercio (art. 25-bis 1);
6. Reati societari (art. 25-ter);
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
8. Reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
9. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
10. Reati di market abuse (artt. 25-sexies);
11. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
12. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
13. Reati in materia di Violazione del Diritto d'Autore (art. 25-novies);
14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
15. Reati Ambientali (art. 25-undecies);
16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
17. Reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale (art. 10 L. 146/2006).

In Appendice B è riportata l'articolazione dettagliata di tali Reati.

B.2. Il Regime di Responsabilità degli Enti

Il D.Lgs. 231/01, emanato in data 8 giugno 2001 ed intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa a carico dei soggetti diversi dalle persone fisiche (di seguito "Enti").

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita amministrativa dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, gli Enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel D.Lgs. 231/01 (di seguito i "Reati") nel loro interesse o vantaggio da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti subordinati).

Il "vantaggio" o l'"interesse" rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità: l'interesse della società va valutato *ex ante* mentre il vantaggio richiede una verifica *ex post*.

Per quanto attiene alla nozione di interesse, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio alla società.

Del pari, la responsabilità amministrativa incombe su quest'ultima ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'Ente, abbia comunque comportato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che non.

Diversamente, il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'Ente.

Per quanto attiene, invece, al requisito della territorialità, la condotta criminosa è rilevante indistintamente dal fatto che essa sia posta in essere sul territorio italiano o all'estero.

Secondo l'art. 4 del D.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del D.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica che potrebbe verificarsi frequentemente, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

La responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma a quella della persona fisica che ha realizzato l'illecito.

Il Decreto Legislativo 231/01 prevede un articolato sistema di sanzioni, che può essere piuttosto gravoso a seconda del reato realizzato.

L'art. 9 del Decreto, infatti, prevede che possano essere irrogate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive e che possano essere disposte la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

A. Sanzione Pecuniaria

Consegue sempre alla condanna definitiva e viene determinata per quote (in numero non inferiore a cento né superiore a mille). L'importo di una quota varia da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Il legislatore indica, con riferimento a ciascun illecito, i minimi e i massimi edittali entro cui il Giudice deve quantificare la pena.

Il numero di quote è determinato, a discrezione del Giudice, in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente ed all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, comma 1).

Anche la quantificazione di ciascuna quota è rimessa alla discrezionalità del Giudice che utilizza, quale suo parametro allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 11, comma 2).

B. Sanzioni Interdittive

Si applicano per alcune tipologie di illeciti contemplate dal Decreto e per le ipotesi di maggior gravità. Possono essere irrogate anche in via cautelare e si traducono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condizione per l'applicazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

1. che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

C. Confisca del prezzo o del profitto del Reato

È sempre disposta con la sentenza di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può anche avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

D. Pubblicazione della sentenza

Può essere disposta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva, anche solo per estratto, in uno o più giornali indicati dal giudice a spese dell'Ente condannato.

Nelle more del procedimento penale, su richiesta del Pubblico Ministero, il giudice può disporre in via cautelare le misure interdittive sopra descritte.

Condizione per l'applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell'ente oltre ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole.

Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative agli enti devono possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità ed adeguatezza (art. 46): devono essere proporzionate all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura ed al grado dell'esigenze cautelari ed adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta, non potendo la stessa essere soddisfatta con diversa misura.

La durata delle misure sanzionatorie irrogate in via cautelare (art. 51) è determinata dal giudice e non può, in ogni caso, essere superiore ad un anno.

Se è già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, la durata della misura cautelare può essere corrispondente a quella della condanna, fermo il limite di tre anni e mezzo (art. 51, comma 2).

Il legislatore prevede, poi, ipotesi di sospensione delle misure cautelari nonché di revoca e sostituzione delle stesse.

Anche in sede cautelare, è possibile che, in luogo delle sanzioni interdittive, si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

B.3. Esenzioni di Responsabilità

Il D.Lgs. 231/01 prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per Reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati.

In particolare, la responsabilità è esclusa se l'Ente prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati;

2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza od OdV);
3. le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
4. il Reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto 2.

Il Decreto definisce quali siano le caratteristiche minime obbligatorie che il Modello deve possedere per potere essere considerato efficace allo scopo e precisamente (art. 6 comma 2):

- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- 5) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- 6) introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Qualora, invece, il reato venga commesso dai soggetti subordinati, l'art. 7 prevede che *"l'ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"* mentre *"è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*. L'onere probatorio a carico del soggetto collettivo è in tal caso più lieve.

Il comma 3 dell'art. 7 stabilisce che il modello deve prevedere, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a:

- garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge
- scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

C. IL MODELLO

C.1. Destinatari

Il Modello Organizzativo è indirizzato a tutto il personale di CAS e, in particolare, a quanti svolgano le attività identificate a rischio.

Le prescrizioni del presente Modello Organizzativo devono pertanto essere rispettate sia dagli Amministratori e da ogni altro soggetto in posizione apicale sia da tutti i lavoratori subordinati (personale dirigente, impiegatizio, operaio, etc.) che operano in nome e per conto di CAS, portati a conoscenza delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo attraverso specifiche attività di formazione ed informazione.

Il divieto dei comportamenti sanzionati dal D.Lgs. 231/01 ed il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico di CAS è richiesto anche a collaboratori, partner, fornitori, clienti e consulenti.

C.2. Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate nell'anno 2008 e, da ultimo, nel mese di marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia a luglio 2014.

Pertanto, in forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto all'art. 6, 3° comma, il Modello Organizzativo è stato predisposto sulla base delle Linee Guida di Confindustria

C.3. Struttura Del Modello Organizzativo

Il presente Modello Organizzativo è costituito da:

- Parte Generale, illustrativa del contesto normativo di riferimento, degli obiettivi, delle linee di struttura e delle modalità di implementazione dello stesso;
- Parte Speciale A - Reati commessi nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Corruzione e Concussione, Impiego di Lavoratori Stranieri privi di Permesso di Soggiorno;
- Parte Speciale B1 – Reati Societari;
- Parte Speciale B2 – Reati in materia di gestione di Cassa, Tesoreria e Flussi Finanziari;
- Parte Speciale C – Reati commessi per violazione delle norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- Parte Speciale D – Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati;
- Parte Speciale E – Delitti con finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico;
- Parte Speciale F – Reati Ambientali.

Allegati

Allegato 1: Risk Assessment;

Allegato 2: Codice Etico;

Allegato 3: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;

Allegato 4: Poteri e Deleghe;

Allegato 5: Organigrammi;

Allegato 6: Elenco delle procedure.

Appendici

Appendice A: Composizione dell'Organismo di Vigilanza;

Appendice B: Elenco Reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01.

Tutti la documentazione allegata, ivi compresi i documenti di cui agli allegati 4, 5 e 6 e alle Appendici A e B, costituiscono parte integrante del Modello Organizzativo nella versione allegata al presente documento o, qualora modificati o sostituiti, in quella di volta in volta in vigore.

C.4. Principi Ispiratori del Modello "Principi di Adozione"

COGNE ACCIAI SPECIALI SPA è attiva nell'esercizio, sotto qualsiasi forma, dell'industria siderurgica, nonché delle industrie complementari ed accessorie a tali attività.

CAS, anche al fine di ribadire le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato il presente Modello Organizzativo, attraverso il quale la Società ha inteso:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale di CAS della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla stessa nell'ipotesi di perpetrazione dei Reati;
- rendere noto a tutto il personale che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui CAS si ispira;
- informare tutto il personale dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i collaboratori esterni, i consulenti ed i partner di CAS della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate dalla Società ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui si ispira CAS;
- informare i collaboratori esterni, i consulenti ed i partner di CAS che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui la stessa si ispira;
- informare i collaboratori esterni, i consulenti ed i partner di CAS delle gravose sanzioni amministrative applicabili alle società nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali, mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

C.5.L'adozione, le modifiche e l'Integrazione del Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo è stato predisposto da COGNE ACCIAI SPECIALI SPA tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del D.Lgs. 231/01, le Linee guida elaborate in materia da Confindustria, nonché ogni altra disposizione applicabile alla Società.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è sviluppato il lavoro di costruzione del presente Modello Organizzativo.

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione aziendale disponibile presso le Direzioni rispettivamente competenti (procedure e regole interne di comportamento, organigrammi, elementi relativi alle sanzioni disciplinari previste dai C.C.N.L. applicabili, etc.) al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento per CAS.

Sulla base dell'analisi della documentazione raccolta e tramite interviste ai Responsabili di Direzione e di Funzione, si è proceduto all'individuazione delle principali attività svolte.

Sono state, quindi, identificate le aree ritenute a rischio di commissione di Reati e i processi a questi strumentali: con dette espressioni s'intendono, rispettivamente, le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di Reato (aree a rischio) e i processi nella cui esecuzione, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei medesimi illeciti (processi strumentali).

Sulla base della mappatura effettuata e dei meccanismi di controllo in essere, è stata eseguita un'analisi intesa a valutare il sistema dei controlli esistente, ossia l'attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Sono state, quindi, definite le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle aree a rischio reato e/o strumentali identificate.

I risultati di tali attività sono stati formalizzati nel documento denominato "Risk Assessment", allegato al presente Modello Organizzativo, condiviso e approvato dal Vertice Aziendale di COGNE ACCIAI SPECIALI SPA.

L'elaborazione del Modello Organizzativo, oltre alla stesura del presente documento ed alla revisione del Codice Etico, ha contemplato un riesame del sistema dei poteri, verificando che esso rispetti i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

A conclusione delle attività, sono state identificate le procedure, con riferimento alle aree individuate a rischio di Reato.

Dette procedure contengono la disciplina ritenuta maggiormente idonea a governare il profilo di rischio ravvisato: si tratta, pertanto, di un insieme di regole di comportamento, nonché di modalità operative cui le varie Funzioni aziendali di CAS devono adeguarsi, con riferimento all'espletamento delle attività a rischio.

In particolare le procedure identificano:

1. la segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
2. la documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei Reati;
3. la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle responsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni.

Le procedure sono indicate nelle singole Parti Speciali del Modello.

Inoltre, l'elenco completo delle procedure rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 è allegato al presente Modello (Allegato 6).

Il D.Lgs. 231/01 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello Organizzativo, al fine di renderlo costantemente ritagliato sulle specifiche esigenze dell'Ente e della sua concreta operatività.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello Organizzativo saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello Organizzativo e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa della società.

L'aggiornamento del Modello Organizzativo e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, in considerazione dell'introduzione delle novelle legislative che hanno modificato il catalogo dei reati presupposto ed, in particolare, della Legge 186/2104 (Disposizioni in materia di autoriciclaggio), della Legge 69/2015 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio) e dalla Legge 68/2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), la presente versione del Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 ottobre 2013, è stata oggetto di aggiornamento ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione a novembre 2015. Il Modello è stato ulteriormente aggiornato a fronte dell'introduzione della Legge 199/2016, che ha introdotto nel sistema 231 il reato di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", della Legge 236/2016, che ha previsto il nuovo reato di "*Traffico di organi prelevati da persona vivente*" all'art. 601 bis c.p., (inserito indirettamente nel D.lgs. 231/01 in quanto previsto tra le aggravanti del reato presupposto di

criminalità organizzata di cui all'art. 416 c.p.), nonché della Legge 38/2017, che ha modificato il reato di "Corruzione fra privati" ed ha previsto il nuovo reato di "Istigazione alla corruzione fra privati".

Con l'occasione sono state revisionate anche le procedure indicate nel Modello, ivi compresa quella relativa ai flussi informativi verso l'OdV, al fine di renderle aderenti ai mutamenti aziendali intervenuti successivamente all'approvazione delle predette procedure.

C.6. Profili di Rischio

La costruzione del presente Modello Organizzativo ha preso l'avvio da una puntuale individuazione delle attività poste in essere da COGNE ACCIAI SPECIALI SPA e dalla conseguente identificazione dei processi societari sensibili alla realizzazione dei Reati.

In ragione della specifica operatività di CAS, si sono quindi ritenuti maggiormente rilevanti i rischi di commissione dei: reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001), delitti informatici (art. 24-bis), reati societari (art. 25-ter), reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25-septies), reati ambientali (art. 25-undecies) e impiego di manodopera irregolare (art. 25 duodecies), nonché, a scopo meramente cautelativo, reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater).

La Società si è quindi determinata a rafforzare il sistema di controllo interno con specifico riferimento ai predetti reati, predisponendo delle specifiche Parti Speciali del Modello organizzativo.

Non si sono invece ravvisati concreti profili di rischio rispetto alla realizzazione dei reati in materia di criminalità organizzata (art. 24-ter), di falso in monete, carte di pubblico credito ed in valori bollati (art. 25-bis), di *market abuse* (artt. 25-sexies), violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies) e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies).

Per quanto concerne gli illeciti contro la libertà individuale (art. 25 quinquies), l'integrità e la salute delle donne e delle bambine (art. 25 quater.1) ed in materia di immigrazione clandestina (art. 10 L. 146/2006), nonché con riguardo ai reati contro l'Industria e il commercio (art. 25-bis 1), di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies), si è ritenuto che, in ragione dell'ambito di attività di CAS, non possano ravvisarsi profili di rischio che rendano ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione, nell'interesse o a vantaggio di CAS medesima.

Peraltro, si è ritenuto senza dubbio esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i responsabili, i dipendenti ed i collaboratori al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

Si indica di seguito una breve illustrazione delle valutazioni svolte in relazione ad ogni categoria di reato, rinviando per una analisi più dettagliata all'Allegato 1: Risk Assessment.

A. I reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, si è ritenuto che la maggior parte delle fattispecie possano essere considerate come astrattamente configurabili.

Pertanto, è stata predisposta una parte speciale ove sono anche indicate le procedure adottate per presidiare i rischi in commento.

Le valutazioni in ordine a tale area di rischio non sono mutate a seguito della Legge 69/2015 che ha inasprito il regime sanzionatorio in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione.

B. I Delitti informatici e Trattamento Illecito di Dati (art. 24 bis)

Si è ritenuto che tali fattispecie siano astrattamente realizzabili in quanto CAS dispone di sistemi informatici propri e di postazioni informatiche. Sul punto si è predisposta una parte speciale.

C. I Reati di Criminalità Organizzata (art. 24 ter)

Allo stato attuale non vi sono elementi per ritenere astrattamente realizzabili tale ipotesi di reato. Non sono stati rilevati elementi di rischio neanche a fronte dell'emanazione della Legge 236/2016, che ha introdotto il reato di "*Traffico d'organi prelevati da persona vivente*", di cui all'art. 601 bis c.p. quale aggravante del reato presupposto di criminalità organizzata, di cui all'art. 416 c.p.

D. I Reati di Falso Nummario (art. 25-bis)

La categoria dei reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo è stata ritenuta non configurabile per la Società in quanto la stessa non dispone né direttamente né indirettamente dei mezzi tecnici idonei a detta attività.

E. I Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)

Con riferimento alle ipotesi indicate si è ritenuto che tale area di reato sia difficilmente realizzabile nella realtà di CAS. Tuttavia, a titolo cautelativo, si rimanda ai principi indicati nel codice etico al paragrafo "*criteri di condotta a tutela dell'industria e del commercio*", ove si richiama l'impegno della Società a rispettare i principi della libera concorrenza ed il rispetto delle norme in materia di antitrust e tutela dei consumatori.

F. I Reati Societari e di Abuso di Mercato (artt. 25-ter e 25-sexies)

Con specifico riferimento ai reati societari, si è ritenuto che gli stessi possano essere tutti astrattamente configurabili nelle attività poste in essere da CAS ad eccezione del reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di omessa comunicazione del conflitto di interessi, nonché di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

La Società ha predisposto specifiche procedure di approvazione del bilancio con particolare riferimento alle ipotesi di cui all'art. 2621 e ss. del codice civile, nonché protocolli per i rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale.

Si è ritenuto che la procedura di gestione del bilancio sia idonea a fronteggiare tale area di rischio anche a seguito delle Legge 69/2015, che ha modificato la portata del reato di false comunicazioni sociali (c.d. falso in bilancio), previsto agli artt. 2621 e ss del codice civile.

Con specifico riferimento alla fattispecie di "*corruzione tra privati*" la società ha reputato il rischio astrattamente configurabile nell'ambito della gestione dei rapporti commerciali con altre Società. Si è ritenuto, tuttavia, che il rischio in commento sia presidiato dalla procedura di gestione degli approvvigionamenti (PR-GDQ.ACQ).

A seguito dell'emanazione del D.lgs. 38/2016, che ha riformato il reato di corruzione fra privati ed ha previsto il nuovo reato di istigazione alla corruzione, tale Parte Speciale è stata oggetto di aggiornamento.

È stata quindi adottata un'apposita Parte Speciale in relazione ai reati societari, che è stata oggetto di revisione alla luce dell'emanazione del D.lgs. 38/2016.

Con riferimento all'abuso di mercato si è ritenuto che tali fattispecie non siano astrattamente configurabili in considerazione dell'attività svolta da CAS.

G. I Reati di Terrorismo ed Eversione e contro la personalità individuale (artt. 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies del D.Lgs. n. 231/01)

I reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater, sono stati trattati sulla base dell'analisi preliminare effettuata in astratto ma tenendo anche conto dell'attività di vendita all'estero. Sul punto CAS ha preferito, esclusivamente in via cautelativa, dotarsi di una procedura relativa alla vendita di acciaio destinato alla costruzione di impianti nucleari, o in esso utilizzato, al fine di

vigilare costantemente sull'effettivo utilizzo a fini civili di detti materiali e che la vendita avvenga nel pieno rispetto delle norme nazionali ed internazionali.

Per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 25 quater.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e 25 quinquies non sono risultate al momento astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.

Le stesse considerazioni valgono anche:

- per i reati presi in considerazione dall'art. 25 quinquies, introdotto con la Legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente integrato dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, che ha aggiunto, ai reati di pornografia anche la fattispecie della pornografia virtuale, nonché dalla Legge 199/2016, che ha introdotto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- per i reati transnazionali di cui alla Legge del 16 marzo 2006, n. 146, si ritiene che essi non siano materialmente applicabili in considerazione delle attività svolta e delle relative controparti.

H. I Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies)

Con specifico riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si è ritenuto che gli stessi possano essere astrattamente configurabili. La società ha quindi predisposto una parte speciale in riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 589 e 590 c.p., nella quale sono richiamati gli adempimenti richiesti dall'art. 30 del D.lgs. n.81/08 e le relative procedure adottate.

I. I Reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)

Con specifico riferimento ai reati in materia di riciclaggio *e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita*, non sono stati ravvisati elementi che facciano ritenere astrattamente realizzabile il rischio.

Tuttavia, anche con riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio, introdotto con la Legge 186/2014, alla luce dei primi chiarimenti dottrinali e delle Associazioni di categoria, si richiamano le procedure che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari, oltre che i principi comportamentali previsti nel Codice Etico.

J. I Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)

Atteso il ruolo della società non sono state ravvisate ipotesi di condotte che possano configurare le fattispecie previste dalla legge sul diritto d'autore, salvo l'attività di gestione delle licenze informatiche, rispetto al quale si rimanda a quanto previsto alla Parte Speciale relativa ai delitti informatici.

K. I Reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 decies)

Allo stato attuale non si è ritenuto configurabile il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 decies. In ordine a tale rischio si rimanda comunque ai principi generali contenuti nel Codice Etico.

L. I Reati Ambientali (art. 25 undecies)

Con specifico riferimento ai reati ambientali, si ritiene che gli stessi siano astrattamente configurabili. La società ha quindi predisposto una parte speciale in riferimento alle ipotesi di cui agli articoli del D.Lgs. 152/2006 e della Legge 549/1993, richiamati dal D.lgs. 121/2011.

Con l'emanazione della Legge 68/2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), sono stati inseriti nel catalogo dei reati presupposto nuovi delitti ambientali, per la cui puntuale analisi si rimanda a quanto indicato nell'Allegato Risk Assesment.

In questa sede si segnala che, per quelle che possono essere le conoscenze attuali, si è rilevato un rischio in ordine al delitto di Inquinamento ambientale in relazione ad alcune attività strumentali rispetto all'attività produttiva di CAS (si pensi alla gestione delle emissioni in atmosfera, alla gestione degli scarichi idrici, alla gestione delle attività di manutenzione e, parzialmente, alla gestione dei rifiuti di produzione).

Trattandosi comunque di rischio indiretto, posto che l'attività diretta di CAS sull'ambiente difficilmente può provocare uno degli eventi descritti dalle fattispecie in esame, si è ritenuto, per quelle che sono le conoscenze scientifiche attuali, di escludere il rischio sotteso al Disastro e di considerare residuale il rischio di Inquinamento. Peraltro, si ritiene che il sistema di procedure ISO 14001 adottato da CAS siano idoneo a fronteggiare i rischi connessi ai nuovi delitti ambientali.

M. Impiego di manodopera irregolare (art. 25-duodecies)

Con specifico riferimento all'Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si ritiene che gli stessi siano astrattamente configurabili. La società ha quindi definito specifici principi comportamentali nel Codice Etico.

Tale area di rischio è stata inserita nella Parte Speciale A.

C.7. Diffusione del Modello Organizzativo

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello Organizzativo, è obiettivo generale di COGNE ACCIAI SPECIALI SPA garantire verso tutti i destinatari del Modello Organizzativo medesimo una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

Tutto il personale, nonché i soggetti apicali, i consulenti, i partner ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello Organizzativo, sia delle modalità attraverso le quali CAS intende perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello Organizzativo e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate a rischio.

Tali determinazioni sono indirizzate verso le attuali risorse di COGNE ACCIAI SPECIALI SPA nonché verso quelle ancora da inserire.

L'idoneità allo scopo dei corsi di cui al successivo paragrafo 11.2 sarà oggetto di valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, il Modello, con esclusione di alcune parti di natura prettamente interna all'azienda e per questo non diffondibili a terzi, è pubblicato sul sito internet della Società. In particolare, è pubblicato sul sito internet www.cogne.com la Parte Generale del Modello ed il Codice Etico.

C.8. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutto il personale in forza al momento dell'adozione stessa. In particolare, la comunicazione è disposta attraverso:

- l'invio di una lettera a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello Organizzativo, le modalità di informazione/formazione previste dalla società;
- diffusione del Modello Organizzativo sulla rete informatica aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale dotato di casella e-mail.

Ai nuovi assunti viene consegnato un "kit" informativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

C.9. La formazione

Per CAS l'attività di formazione del personale ha un ruolo preminente tra le attività societarie.

COGNE ACCIAI SPECIALI SPA pertanto effettua un'intensa attività di promozione della propria cultura aziendale tra il personale, con un particolare accento sulla necessità di applicare i principi etici adottati e le regole interne, costruite nel più ampio rispetto della trasparente e corretta gestione delle società.

In particolare, CAS prevede l'erogazione di corsi destinati a tutto il personale dipendente, che illustrino:

- il contesto normativo;
- il Modello Organizzativo adottato da CAS;
- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello Organizzativo nel continuo.

Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro le funzioni preposte si occupano di predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli in materia di sicurezza, dandone pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria ed adeguatamente documentata.

D. ORGANISMO DI VIGILANZA

A termini dell'art. 6, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche Organismo) è stato individuato nei componenti indicati in Appendice A.

L'Organismo di Vigilanza assumerà la carica dal momento in cui tutti i componenti avranno accettato mediante espressa dichiarazione scritta la nomina operata dal Consiglio di Amministrazione.

In allegato il dettaglio dei requisiti, compiti, poteri e regole sull'Organismo di Vigilanza di CAS (Allegato 3).

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza, a termini dell'art. 6, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo;
- curarne l'aggiornamento.

L'Organismo è inserito in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione. La ricorrenza e la permanenza dei requisiti per ciascun componente l'Organismo sono state accertate dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina e saranno verificate dal medesimo organo per tutto il periodo in cui il componente dell'Organismo di Vigilanza rimarrà in carica.

E. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di CAS cui riferisce in merito all'attuazione del Modello Organizzativo ed all'emersione di eventuali criticità. Il reporting è su base continuativa e periodica, a cadenza annuale.

In particolare, la relazione periodica dovrà indicare l'attività svolta nel periodo, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti, che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini di COGNE ACCIAI SPECIALI SPA sono tenuti ad informare, ogni qualvolta l'evento si verifichi e tempestivamente, l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto.

Inoltre tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere, ogni qualvolta l'evento si verifichi e tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, etc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, relativi esiti;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per i Reati;
- rapporti predisposti dai Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie evidenziatrici i procedimenti disciplinari svolti in relazione al Modello Organizzativo e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale.

Oltre a quanto sopra previsto, i Responsabili di Direzione/Funzione, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenuti a fornire, ogni qualvolta l'evento si verifichi e tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza le informazioni richieste dai relativi protocolli/procedure rilevanti ai fini del Modello Organizzativo.

Peraltro, su base annuale ed in aggiunta al flusso di informazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza richiede ai Responsabili di Direzione/Funzione di fornire assicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate.

Tutte le informazioni, generali e specifiche, devono essere fornite in forma scritta ed indirizzate al Presidente dell'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica odv@cogne.com.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello Organizzativo è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003.

A carico dei componenti l'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, senza limitazioni che possano conseguire da insufficienti risorse finanziarie è assegnato a tale organismo un budget annuo definito deciso dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un preventivo di spesa proposto dall'Organismo stesso, fatta salva la possibilità di richiederne integrazioni se necessario.

F. SISTEMA DISCIPLINARE

I comportamenti realizzati in violazione del Modello Organizzativo, comprensivo di tutti i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutti i protocolli/procedure volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio Reato e dei processi strumentali, da parte del personale di CAS, sono sanzionati a termini dell'art. 6, 2° comma, lettera e), e dell'art. 7, 4° comma, lett. b) del D.Lgs. 231/01.

COGNE reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta anche se il comportamento non integri gli estremi del Reato, ovvero non ne determini la responsabilità diretta.

Le sanzioni irrogabili sono quelle previste dall'art. 7 della L. 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dai Contratti Collettivi Nazionali applicati in azienda.

L'inosservanza degli obblighi e delle norme contenute nel presente Modello Organizzativo, nei suoi allegati e nelle procedure relative agli adempimenti previsti dai D.lgs. n. 231/2001, D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dalla Società in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
5. licenziamento per mancanze con preavviso e senza preavviso.

La violazione da parte del Dipendente degli obblighi previsti nei codici, modelli, allegati ivi richiamati e/o successivamente emanati dalla Società datore di lavoro costituiscono comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare e potrà comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità del comportamento e/o alla eventuale recidiva nonché al grado della colpa, anche in relazione alla natura delle responsabilità affidate al Dipendente.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti. In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei fornitori delle regole contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività è sanzionata secondo quanto previsto nella normativa vigente.

G. I RAPPORTI CON LE SOCIETÀ' DEL GRUPPO

G.1. Il Modello delle Società del Gruppo

Il presente Modello Organizzativo costituirà la base per gli analoghi modelli che saranno adottati da tutte le società del Gruppo, con le modifiche e semplificazioni consentite dalla legge e derivanti dalla specifica realtà aziendale in cui le stesse operano.

Ogni modifica ed integrazione apportata da COGNE ACCIAI SPECIALI SPA al proprio Modello Organizzativo sarà comunicata tempestivamente alle altre società del Gruppo.

G.2. Coordinamento con gli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo alla singola società del Gruppo riguardo all'attuazione del Modello Organizzativo e ferma restando la competenza primaria del suo Organismo di Vigilanza ad esercitare i relativi controlli, è attribuito all'Organismo di Vigilanza di CAS, quale società controllante, il potere di dare impulso, di coordinare l'attività diretta all'applicazione del Modello Organizzativo stesso nell'intero ambito del Gruppo, di effettuare eventuali azioni di verifica congiuntamente con l'Organismo di Vigilanza delle singole società del Gruppo, con facoltà di accedere alla relativa documentazione rilevante.

Gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo devono inoltrare all'Organismo di CAS le segnalazioni ricevute relative alla commissione dei Reati.

Le società del Gruppo, nell'adottare il proprio Modello Organizzativo, riconosceranno i poteri contemplati nel presente Modello Organizzativo all'Organismo di Vigilanza di COGNE ACCIAI SPECIALI SPA.